

PROCEDURA PER LA RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI

1. L'istanza può essere presentata qualora le difformità riscontrate non rientrino nell'ambito delle tolleranze del 2% di cui all'art. 34 comma 2-ter del D.P.R. n° 380/01;
2. L'istanza deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito comunale ed è soggetta alla corresponsione dei diritti di segreteria applicabili al momento della trasmissione o deposito al protocollo comunale;
3. La tipologia degli atti per i quali l'istanza può essere presentata è di seguito elencata. Per ogni atto vengono anche indicate le condizioni per la presentazione, la documentazione da produrre e le modalità di conclusione del procedimento di rettifica.

A. ATTI ABILITATIVI GIÀ RILASCIATI O ATTESTATI INCLUSO CONDONO EDILIZIO.

Documentazione da produrre:

- Documentazione tecnica con particolare riferimento alla comparazione tra stato di fatto reale al momento della presentazione dell'istanza e stato di fatto erroneamente rappresentato negli elaborati tecnico/grafici a corredo degli atti abilitanti;
- Relazione asseverata resa da professionista abilitato circa l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici a corredo di atti abilitanti;
- Documentazione amministrativa – se presente - in possesso della pubblica amministrazione, formata in data anteriore all'istanza da correggere;

Modalità di conclusione del procedimento di rettifica:

- Determina del Responsabile dell'Ufficio di presa d'atto da inserire nel fascicolo del fabbricato ovvero nell'atto oggetto di rettifica.

-

B. DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO IN CORSO DI RILASCIO.

Documentazione da presentare

- Documentazione tecnica con particolare riferimento alla comparazione tra stato di fatto reale al momento della presentazione dell'istanza e stato di fatto erroneamente rappresentato negli elaborati tecnico/grafici a corredo della domanda di condono;
- Relazione asseverata resa da professionista abilitato circa l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici a corredo della domanda di condono;
- Documentazione amministrativa – se presente - in possesso della pubblica amministrazione, formata in data anteriore all'istanza da correggere;

Modalità di conclusione del procedimento di rettifica:

- Rilascio del condono edilizio.

Si precisa che non assumono valore di prova ai fini delle disposizioni di cui alla presente procedura le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445 dagli aventi titolo;